



COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2007/0017 di Reg.

Seduta del 12/03/2007

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI DEL COMUNE DI PADOVA. AGGIORNAMENTO 2007.

L'anno 2007, il giorno dodici del mese di marzo alle ore 19.15, convocato su determinazione del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito presso la sede di Palazzo Moroni, nella sala delle adunanze aperta al pubblico. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti:

Il Sindaco ZANONATO FLAVIO

e i Consiglieri:

N.	NOME E COGNOME		N.	NOME E COGNOME	
01.	MISTRELLO DESTRO GIUSTINA	Ag	21.	ZOCCALI ROMUALDO	Ag
02.	MARIN MARCO		22.	FALESCHINI SANDRO	A
03.	BORDIN ROCCO		23.	SIRONE GAETANO	
04.	MENORELLO DOMENICO		24.	ZANGROSSI CRISTIANA	
05.	AVRUSCIO GIAMPIERO		25.	VETTORE ANTONIO	
06.	PISANI GIULIANO		26.	BERNO GIANNI	
07.	SALMASO ALBERTO		27.	CAVAZZANA PAOLO	
08.	RICCOBONI TOMMASO	A	28.	DALLA LIBERA SIMONE	
09.	CARABOTTA EMANUELE		29.	VERLATO FABIO	
10.	NICOLINI BENEDETTA	A	30.	PIPITONE ANTONINO	
11.	NACCARATO ALESSANDRO		31.	NOVENTA GIORGIO	
12.	ZAMPIERI UMBERTO		32.	SAIA MAURIZIO	
13.	ZAN ALESSANDRO		33.	ZANON GABRIELE	
14.	BOSELLI ANNA DETTA MILVIA		34.	ZANESCO LUIGI	Ag
15.	MOLINARI ORAZIO		35.	FEDE ANTONELLA ANNA	
16.	LENCI GIULIANO		36.	MAZZETTO MARIELLA	
17.	BALDUINO ARMANDO		37.	D'AGOSTINO AURORA	A
18.	BROMBIN MICHELE	A	38.	FORESTA ANTONIO	
19.	COVI CARLO		39.	BELTRAME GIULIANA	
20.	ITALIANO SALVATORE		40.	DI MASI GIOVANNI BATTISTA	

e pertanto complessivamente presenti n. 33 e assenti n. 8 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:

SINIGAGLIA CLAUDIO
MARIANI LUIGI
SCORTEGAGNA RENZO
PIERUZ RUGGERO
ROSSI IVO
BORTOLI MAURO

BOLDRIN LUISA
PIRON CLAUDIO
BICCIATO FRANCESCO
CARRAI MARCO
BALBINOT MONICA
RUFFINI DANIELA

Presiede: Il Presidente del Consiglio Anna detta Milvia Boselli

Partecipa: Il Segretario Generale Giuseppe Contino

La seduta è legale.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:

1) Avruscio Giampiero

2) Italiano Salvatore

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 47 dell'O.d.g., dando la parola al Sindaco Flavio Zanonato, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai Consiglieri:

SIGNORI CONSIGLIERI,

PREMESSO che:

- gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito definito Codice) stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;
- il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del citato Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:
 - a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;
 - b) raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato;
 - c) verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;
 - d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;
 - e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;
- sempre ai sensi del citato art. 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali (d'ora in poi denominato "Garante"), ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g) ;
- il parere del Garante può essere fornito anche su "schemi tipo";
- l'art. 20, comma 2, del Codice prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;

DATO ATTO che, con deliberazione n. 126 del 19/12/2005 questo Consiglio ha approvato il "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Comune di Padova" con il suo allegato, e parte integrante dello stesso, composto da n. 35 schede;

DATO ATTO, altresì, che il predetto regolamento è stato aggiornato con deliberazione consiliare n. 110 del 13/12/2006, la quale, prendendo atto dei provvedimenti emanati dal Garante in materia, ha provveduto ad approvare un'ulteriore scheda, la n. 36, nonché il parere del Garante medesimo del 29/12/2006;

RILEVATO che nelle predette schede non sono stati inseriti i tipi di dati e le operazioni eseguibili relativi a quei trattamenti già adeguatamente regolati nelle leggi di settore o per i quali il Codice stesso demanda ad altre fonti (cfr., per esempio, gli artt. 59 e 60 del D. Lgs. 196/03), come indicato dal medesimo Garante nel proprio provvedimento del 30.06.05 in G.U. 23.07.05, n. 170 – Trattamento dei dati sensibili nella Pubblica Amministrazione;

VISTO il parere del Garante del 7 dicembre 2006, che concerne "i trattamenti di dati sensibili e giudiziari per il perseguimento dell'ulteriore finalità di rilevante interesse pubblico di verifica della legittimità, del buon andamento e dell'imparzialità dell'attività amministrativa", che ha stabilito che gli Enti Locali che in relazione alla specifica attività svolta intendano trattare i dati sensibili o giudiziari di cui al medesimo parere potranno adottare o integrare i propri atti regolamentari (al fine di poter lecitamente effettuare tali trattamenti di dati) senza dover chiedere singolarmente il parere di cui agli artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice, purché il trattamento ipotizzato sia attinente e conforme alle indicazioni fornite col predetto atto del 7 dicembre;

CONSIDERATO che il parere di cui al paragrafo precedente stabilisce che i Comuni possono lecitamente trattare dati sensibili e giudiziari anche al fine di verificare la legittimità, il buon andamento, l'imparzialità dell'attività amministrativa nonché la rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia - per le quali siano, comunque, attribuite dalla legge funzioni di controllo, di riscontro e ispettive nei confronti di altri soggetti - purché il trattamento avvenga nei limiti e con le modalità prescritte nel predetto parere;

RITENUTO di procedere all'integrazione del Regolamento in oggetto con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari di cui ai paragrafi precedenti, recependo quale parte integrante dello stesso l'allegata scheda n. 37, che concerne, appunto "l'attività di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti, svolta ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 267/00. Attività connessa con l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 108 del D. Lgs. 267/00";

VISTO il provvedimento del Garante del 28 dicembre 2006 recante "Parere sulla richiesta di integrazione dello schema tipo di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari per taluni dati sensibili, effettuata nel quadro del 'Sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati' dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (anci)", che si è espresso favorevolmente sulla scheda, predisposta dall'ANCI stessa, riguardante, appunto, il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute, l'origine etnica e le convinzioni religiose da parte dei Comuni che fanno parte del "Sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati". Il trattamento in parola è lecito nei limiti e con le modalità indicate nel medesimo parere, indispensabili al fine di espletare le attività istituzionali previste nell'ambito del predetto Sistema e limitatamente alla comunicazione al "Servizio centrale" del Ministero dell'interno. Secondo il Garante detta scheda potrà essere utilizzata per integrare il regolamento predisposto da ciascun Comune in conformità allo schema-tipo predisposto dal Garante;

RITENUTO, pertanto, di integrare il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Comune nel senso di recepire e aggiungere alle schede che formano parte integrante dello stesso la scheda di cui al punto precedente, contraddistinta con il n. 38;

RITENUTO, altresì, di indicare sinteticamente nelle schede anche le operazioni ordinarie che il Comune di Padova deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge;

CONSIDERATO che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite, all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

ATTESO CHE le attività descritte nelle allegare schede n. 37 e n. 38 possono essere svolte, nell'ambito del Comune di Padova ed in base all'organizzazione in atto e futura dell'Ente, sia contemporaneamente in forma decentrata da più Aree/Settori/Unità di Progetto/Servizi, sia in forma accentrata presso un'unica di tali Strutture, che possono non coincidere con l'articolazione organizzativa proposta nello schema tipo. Pertanto le integrazioni che con il presente provvedimento si approvano al Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte del Comune di Padova vanno considerate, indipendentemente dalla dicitura utilizzata per definire le Strutture competenti a svolgere le varie attività, facendo un rinvio (dinamico) alla struttura organizzativa in atto e futura del Comune di Padova;

VERIFICATO che, trattandosi di integrazioni del tutto conformi ai pareri e/o allo schema-tipo di scheda su cui il Garante ha espresso parere favorevole, le modifiche al Regolamento che con il presente atto si approvano non necessitano di invio alla predetta Autorità per il preventivo parere;

PRECISATO, altresì, che le attività oggetto delle integrazioni di cui al presente provvedimento si intendono comprendere in sé anche quelle strettamente strumentali e serventi allo svolgimento dell'iter procedimentale relativo all'attività finale indicata, secondo i principi indicati dal Codice (ad esempio: le istanze con le quali si inizia un procedimento relativo ad una delle attività finali indicate nelle tabelle di cui trattasi scontano la formalità della protocollazione di legge);

CONSIDERATA la necessità di dare al Regolamento la più ampia diffusione nell'ambito della comunità locale attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune;

RILEVATO che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile;

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DELIBERA

1. di dichiarare le premesse quale parte integrante del presente atto;
2. di approvare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, le integrazioni al Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte del Comune di Padova come segue:
 - all'art. 2, comma 1, sostituire la dicitura "numeri da 1 a 36..." con la dicitura "numeri da 1 a 38....";
 - all'indice delle schede allegate al Regolamento, dopo il n. 36 aggiungere:
 - n. 37 – Attività di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto, e ai regolamenti, svolta ai sensi dell'art.97 del D. Lgs. 267/00. Attività connessa con l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 108 del D. Lgs. 267/00;
 - n. 38 – Immigrazione e condizione dello straniero: attività relativa all'accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati da parte degli enti locali partecipanti al "Sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati";
 - alle schede allegate al Regolamento in parola aggiungere:
 - la n. 37 (allegato 1);
 - la n. 38 (allegato 2);
3. di dare atto che il Regolamento e gli allegati di cui al punto precedente verranno aggiornati periodicamente e/o integrati, ove necessario, in conformità alle prescrizioni del Codice;
4. i competenti Capi Settore provvederanno all'esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa.

19/02/2007

Il Capo Settore OO.II.AA.GG.
Fiorella Schiavon

2) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili.

20/02/2007

Il Capo Settore Risorse Finanziarie
Marzio Pilotto

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.

20/02/2007

Il Vice Segretario Generale
Giampaolo Negrin

La Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno avendo chiesto di parlare, la Presidente pone in votazione, con il sistema elettronico, la suesposta proposta

Con l'assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 33

Voti favorevoli	n.	23	
Astenuti	n.	10	(Menorello, Salmaso, Avruscio, Mazzetto, Marin, Foresta, Carabotta, Saia, Zanon, Bordin)

La Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara approvata la proposta in oggetto.

La Presidente pone quindi in votazione, con il sistema elettronico, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.

Con l'assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 33

Voti favorevoli	n.	29	
Astenuti	n.	4	(Foresta, Zanon, Saia, Carabotta)

La Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara immediatamente eseguibile la proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Anna detta Milvia Boselli

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 16/03/2007 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, e cioè a tutto il 30/03/2007

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino
